

MASSIMA

Cassazione civile sez. III - 11/11/2019, n. 28986

Accertamento del nesso di causalità materiale

L'accertamento del nesso di causalità materiale va compiuto in base all'articolo 41 del codice penale il quale non consente la seguente alternativa: a) se viene processualmente accertato che la causa naturale sia tale da escludere il nesso causale tra condotta ed evento, la domanda sarà rigettata; b) se la causa naturale abbia rivestito efficacia eziologica non esclusiva, ma soltanto concorrente rispetto all'evento, la responsabilità dell'evento sarà per intero ascritta all'autore della condotta illecita. Con il che resta esclusa la possibilità di qualsiasi riduzione proporzionale della responsabilità in ragione della minore incidenza dell'apporto causale del danneggiante, in quanto una comparazione del grado di incidenza eziologica di più cause concorrenti può instaurarsi soltanto tra una pluralità di comportamenti umani colpevoli, ma non tra una causa umana imputabile e una concausa naturale non imputabile.

Fonte:

Guida al diritto 2019, 49-50, 27

MASSIMA

Cassazione civile sez. III - 11/11/2019, n. 28986

L'accertamento del nesso di causalità giuridica ha la funzione di delimitare l'area del danno risarcibile

L'accertamento del nesso di causalità giuridica ha - la funzione di delimitare l'area del danno risarcibile. Sotto questo aspetto spetta al giudice, dopo avere accertato la causalità materiale e la colpa dell'offensore, stabilire quali, tra le teoricamente infinite conseguenze dannose provocate dall'evento di danno (la lesione del diritto) costituiscano conseguenza immediata e diretta di quello e quali no, comparando le condizioni del danneggiato precedenti l'illecito, quelle successive all'evento imputabile, e quelle che si sarebbero determinate a prescindere da questo. In definitiva, il sistema della legge (gli articoli 40 e 41 del Cp, da un lato, l'articolo 1223 del Cc dall'altro) impone la distinzione tra l'imputazione causale dell'evento di danno e la successiva indagine volta alla individuazione e quantificazione delle singole conseguenze pregiudizievoli.

Fonte:

Guida al diritto 2019, 49-50, 27

MASSIMA

L'accoglimento di una domanda di risarcimento del danno richiede l'accertamento del nesso di causalità materiale e del nesso di causalità giuridica

L'accoglimento di una domanda di risarcimento del danno richiede l'accertamento di due nessi di causalità: a) il nesso tra la condotta e l'evento di danno - inteso come lesione di un interesse giuridicamente tutelato -, o nesso di causalità materiale; b) il nesso tra l'evento di danno e le conseguenze dannose risarcibili, o nesso di causalità giuridica. In particolare mentre l'accertamento del primo dei due nessi suddetti è necessario per stabilire se vi sia responsabilità e a chi vada imputata; l'accertamento del secondo nesso serve a stabilire la misura del risarcimento. Il nesso di causalità materiale è un criterio oggettivo di imputazione della responsabilità, il nesso di causalità giuridica consente di individuare e selezionare le conseguenze dannose risarcibili dell'evento. Al riguardo la distinzione tra causalità materiale e giuridica è l'unica in grado di offrire una appagante soluzione al delicato problema del concorso tra cause umane e cause naturali alla produzione dell'evento dannoso.

Fonte:

Guida al diritto 2019, 49-50, 28